

**A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI**

**Informativa n. 5
21/01/2019**

FATTURA ELETTRONICA – news

FE – emissione fattura per conto terzi “Autofattura”

Come ci si deve comportare nel caso di emissione di fattura in nome e per conto di altri soggetti, come ad esempio:

- autofattura agricoltori esonerati art. 34, comma 6, DPR 633/72;
- autofattura delle ASD che superano i 65.000 di ricavi commerciali, dall’art. 10 co. 1 del DL 119/2018;
- autofattura agricoltori che conferiscono in cooperativa art. 34, comma 7, DPR 633/72.

Poiché il soggetto (Cessionario/Committente) tenuto al materiale adempimento di creazione e trasmissione della fattura è un soggetto obbligato all’emissione della fattura elettronica, ne consegue che l’autofattura deve essere emessa in formato XML e transitare dal SDI.

Sulla base delle informazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate la fattura va compilata come segue:

- va indicato la tipologia “**TD1**” ovvero fattura di vendita
- nell’anagrafica del soggetto emittente vanno indicati i dati del Fornitore (cioè il soggetto esonerato dall’emissione);
- nell’anagrafica del soggetto ricevente vanno indicati i dati del Cliente (soggetto che materialmente crea la fattura elettronica) con il suo indirizzo telematico;
- nel campo “*Terzo intermediario o Soggetto emittente*” indicare i dati del cliente (soggetto che materialmente crea la fattura elettronica) e nel sottocampo “*Soggetto emittente*” indicare CC Cessionario/Committente.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITÀ LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRÀ ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.